



Comune di Castelnovo di Sotto

Provincia di Reggio Emilia

ORDINANZA N. 8 / 2020

EMERGENZA COVID-19. ULTERIORI MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA - DIVIETO DI ACCESSO AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA

IL SINDACO

Premesso che con Delibera di Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'ordinanza contingibile e urgente n. 1, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8/03/2020 recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto legge del 23/02/2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto l'estensione, a tutto il territorio nazionale, delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica previste nell'art. 1 del decreto in data 8 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2020 che dispone ulteriori e ancor più restrittive misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID – 19;

Considerato che, al momento, l'evolversi dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da COVID-19 indica chiaramente la necessità di adottare misure particolarmente severe a tutela della salute pubblica;

Considerato che sul territorio comunale si sono verificati episodi di assembramento di persone nelle aree antistanti i centri di raccolta comunali dovuti alla volontà di utenti privati di provvedere a conferire oggetti in disuso presso i medesimi centri;

Dato atto che tale attività non si ritiene essere indifferibile e che risulti prioritaria la finalità di tutelare la salute pubblica anche in situazioni di assembramento all'aperto;

Ritenuto, altresì, necessario adottare provvedimenti di divieto di accesso e di conferimento ai privati cittadini presso il centro di raccolta comunale sito in via Prati Landi, a Castelnovo di Sotto consentendo l'accesso ai soli addetti delle attività produttive al fine di evitare assembramenti di persone;

Ribadita l'impossibilità di garantire, per la loro conformazione, il necessario contingentamento delle persone nonché il rispetto delle distanze di sicurezza;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Vista, stante quanto sopra detto, la propria competenza ai sensi dell'art. 50 , comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti da parte del sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visti gli artt. 21 bis e ter della L.241/90;

Allo scopo di evitare l'ulteriore diffondersi del Covid 19 sul territorio comunale

Tutto quanto premesso che qui si richiama:

ORDINA

il divieto di accesso e di conferimento ai privati cittadini presso il Centro di Raccolta Comunale sito in via Prati Landi, a Castelnovo di Sotto dal giorno 14.03.2020 fino al 03.04.2020

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune e dell'Unione Terra di Mezzo;
- di inoltrare il presente provvedimento al Corpo di Polizia Municipale Unione Terra di mezzo e Comando della Stazione dei Carabinieri locale affinché vigilino sull'esecuzione della presente ordinanza;

AVVERTE

- che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà applicata la sanzione di cui all'art.7 bis del D.lgs.267/00.

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

13/03/2020

Sindaco

MONICA FRANCESCO / INFOCERT SPA